

SCIOPERARE È PECCATO? IL GIUDIZIO CATTOLICO SULLA LICEITÀ DELLO SCIOPERO IN AREA GERMANOFONA (1889-1914)

Francesco Tacchi*

Is Striking a Sin? The Catholic Judgement on the Moral Permissibility of Strike Action Considered in Relation to the German-speaking Area (1889-1914)

This paper reconstructs the debate on the moral legitimacy of strike action within German-speaking Catholicism in the decades between the nineteenth and the twentieth centuries. To this end, it first examines the reflections of Catholic moral theologians. In German *Kaiserreich*, the intra-Catholic discussion on this topic was quite lively because of the so-called *Gewerkschaftsstreit* (“trade union controversy”), which at the beginning of the 20th century saw two different schools of thought in harsh opposition to one other. The discussion focuses especially on the *Meliorationsstreik*, i.e. the protest aimed at obtaining wage improvements. In spite of the negative description of strikes in the encyclical *Rerum novarum* (1891), the possibility of *Meliorationsstreik* was generally accepted in Catholic culture, although serious concerns about it were raised.

Keywords: Strike, Moral theology, German Catholicism, *Gewerkschaftsstreit*, Jesuits.

Parole chiave: Sciopero, Teologia morale, Cattolicesimo tedesco, *Gewerkschaftsstreit*, Gesuiti.

1. *Introduzione.* L'enciclica *Rerum Novarum* di papa Leone XIII (1878-1903), promulgata nel maggio del 1891, è giustamente posta all'origine della dottrina sociale cattolica: con essa, infatti, la Santa Sede intese esprimere per la prima volta la posizione della Chiesa sulla «questione operaia», interpretata essenzialmente come questione morale. Il documento rigettava il collettivismo socialista, evidenziava la necessità di un'intima concordia fra capitale e lavoro, ammetteva l'intervento dello Stato a tutela del proletariato e riconosceva la liceità delle associazioni operaie. Al contempo, l'enciclica elencava i doveri degli imprenditori nei confronti dei loro dipendenti, fra

* Dipartimento di Studi umanistici, Università Ca' Foscari Venezia, Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia; francesco.tacchi@unive.it

Le citazioni da fonti e bibliografia in lingua tedesca sono state tradotte in italiano dall'autore.

cui quello di garantire sempre una «giusta mercede», ossia un equo salario¹; anche gli operai stessi, ad ogni modo, avrebbero avuto degli obblighi di giustizia verso l'altra parte: sarebbero stati tenuti, ad esempio, ad «astenersi da atti violenti» nella difesa dei propri diritti, «né mai [a] trasformarla in ammutinamento»². La *Rerum Novarum* non solo condannava il principio socialista della lotta di classe, ma più in generale era informata a una visione negativa del conflitto industriale tipico del sistema capitalistico. Lo sciopero, al quale gli operai ricorrevano per «il lavoro troppo lungo e gravoso e il salario giudicato scarso», era additato da Leone XIII come «disordine grave e frequente» cui lo Stato avrebbe dovuto rimediare, «preven[endo] il male con l'autorità delle leggi e imped[endone] lo scoppio rimovendo [sic!] a tempo le cause da cui si prevede che possa nascere il conflitto tra operai e padroni»³. Si trattava di un passo ambiguo: non vi era un'esplicita riprovazione dello sciopero, e tuttavia le parole del papa potevano offrire il pretesto per dedurne una implicita. Tanto più che gli scioperi, oltre a configurarsi come un aspro braccio di ferro fra datori di lavoro e operai, creavano non di rado problemi di ordine pubblico, producendo «violenze» e «tumulti» apertamente deplorati dal pontefice⁴. Di qui l'attribuzione all'autorità civile del compito di scongiurarne la comparsa.

La *Rerum novarum*, com'è noto, ebbe un impatto straordinario sulla cultura cattolica della sua epoca, aprendo la strada a molteplici iniziative a favore delle classi popolari⁵. Per parte sua Pio X (1903-1914) non apportò significativi aggiornamenti alla dottrina sociale della Chiesa, continuando a rifarsi al magistero del predecessore. Il motu proprio *Fin dalla prima* del dicembre 1903, con il quale il nuovo pontefice volle compendiare l'insegnamento sociale leoniano, osservava a proposito del «dissidio fra i ricchi e i proletari» che «non si [aveva] diritto a rivendicazione, se non quando si [fosse] lesa

¹ Leone XIII, *Rerum Novarum* (15 maggio 1891), in E. Lora, R. Simionati, a cura di, *Enchiridion delle Encicliche*, vol. 3, Bologna, Edb, 1999², pp. 600-665: 621. In proposito cfr. D. Menozzi, *Chiesa e diritti umani. Legge naturale e modernità politica dalla Rivoluzione francese ai nostri giorni*, Bologna, il Mulino, 2012, pp. 81-82.

² Leone XIII, *Rerum Novarum*, cit., p. 619.

³ Ivi, p. 641.

⁴ *Ibidem*.

⁵ Sul processo redazionale dell'enciclica cfr. G. Antonazzi, a cura di, *L'enciclica Rerum Novarum. Testo autentico e redazioni preparatorie dai documenti originali*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1991². Sui suoi riflessi immediati cfr. invece *Rerum Novarum. Écriture, contenu et réception d'une encyclique*, Roma, Ecole française de Rome, 1997; G. De Rosa, a cura di, *I tempi della Rerum Novarum*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002.

la giustizia»⁶. Un riferimento diretto alla pratica dello sciopero si sarebbe avuto nuovamente con Benedetto XV (1914-1922), che nell'enciclica *Ad Beatissimi Apostolorum* del novembre 1914 avrebbe lamentato «la frequenza degli scioperi per i quali subito si produce l'arresto della vita cittadina e nazionale nelle operazioni più necessarie»⁷. Lo sciopero era presentato quale conseguenza dell'«odio di classe» e menzionato subito prima delle «minacciose sommosse e [...] tumulti, in cui spesso avviene che si dà mano alle armi e si fa scorrere il sangue»⁸. Rispetto al 1891 la prospettiva non era mutata nella sostanza: nel magistero della Santa Sede lo sciopero continuava a essere giudicato negativamente e ad essere associato a disordini.

Occorre desumere, quindi, che nella cultura cattolica lo sciopero fosse ritenuto illecito in ogni caso? In realtà le cose non stavano così. Nel periodo compreso fra gli anni Novanta del XIX secolo e l'inizio della Grande guerra, la possibilità del ricorso allo sciopero era ormai generalmente riconosciuta: piuttosto, a costituire elemento di discussione erano i *limiti* della sua liceità morale, ovvero le condizioni da rispettare affinché uno sciopero potesse essere ritenuto ammissibile sul piano etico. A cimentarsi con l'argomento furono soprattutto i moralisti, cioè gli studiosi e i docenti di teologia morale, quella parte della teologia cattolica avente per oggetto «l'agire dell'uomo cosciente e libero»⁹: una disciplina che nel corso dell'Ottocento aveva conosciuto una nuova stagione di fioritura sulla base, in particolare, della lezione di Alfonso de' Liguori (1696-1787)¹⁰. Tale interesse non deve stupire: nell'ambito dell'educazione impartita nei seminari, infatti, le tematiche relative alla questione sociale in generale e al lavoro in particolare erano trattate proprio all'interno dell'insegnamento della teologia morale. Il presente contributo, che si propone di guardare alla riflessione cattolica sulla liceità morale dello sciopero nei decenni a cavallo fra Otto e Novecento, non può perciò fare a meno di considerare le opere dei moralisti confrontatisi con il problema. È questa una tipologia di fonte solo marginalmente

⁶ Pio X, *Fin dalla prima* (18 dicembre 1903), in E. Lora, R. Simionati, a cura di, *Enchiridion delle Encicliche*, vol. 4, Bologna, Edb, 1999², pp. 737-742: 739.

⁷ Benedetto XV, *Ad Beatissimi Apostolorum* (1º novembre 1914), ivi, pp. 464-495: 477.

⁸ *Ibidem*.

⁹ E. Lio, *Teologia morale*, in *Encyclopédia cattolica*, vol. 9, Città del Vaticano, Ente per l'Encyclopédia cattolica e per il libro cattolico, 1953, col. 1966-1970: 1966.

¹⁰ Per una storia della teologia morale cattolica fino ad Alfonso de' Liguori cfr. L. Vereecke, *Da Guglielmo d'Ockham a sant'Alfonso de' Liguori. Saggi di storia della teologia morale moderna 1300-1787*, Cinisello Balsamo, Edizioni Paoline, 1990; inoltre K.-H. Kleber, *Historia docet: Zur Geschichte der Moraltheologie*, Münster, Lit Verlag, 2005.

sfruttata dalla storiografia contemporaneistica di lingua italiana¹¹: inoltre, occorre registrare l'assenza di studi specifici sul tema appena menzionato. Benché non manchi di prendere in esame personalità originarie del Belgio, della Francia, dell'Italia e della Spagna, la mia indagine si concentra però sul contesto germanofono, e in primis proprio sulla Germania. Ciò non solo e non tanto per il bisogno di restringere il campo della ricerca, quanto per la constatazione di come in quest'area geografica la riflessione cattolica sullo sciopero risultasse particolarmente vivace fra i due secoli: il grande sviluppo industriale da un lato, la forza del movimento socialista e delle organizzazioni sindacali dall'altro, fecero sì che i conflitti fra capitale e lavoro divenissero un qualcosa di caratteristico, e dunque di difficilmente trascurabile¹². La *Rerum Novarum* poté senz'altro rappresentare uno stimolo per l'analisi degli intellettuali dei paesi germanofoni, e tuttavia è da sottolineare come qui tale analisi si sviluppasse già *prima* della promulgazione dell'enciclica. Agli inizi del Novecento, quindi, la liceità dello sciopero – *Streik o Ausstand* in tedesco – fu una delle questioni al centro della contrapposizione fra le due tendenze protagoniste del *Gewerkschaftsstreit* («controversia sindacale»), il quale agitò la Germania cattolica fino alla guerra interessando pure i paesi limitrofi¹³. A trattare i problemi etici posti dallo sciopero furono spesso religiosi appartenenti alla Compagnia di Gesù: è il caso, fra l'altro, della prima figura che occorre prendere in esame.

2. Alle origini della riflessione sulla liceità dello sciopero: August Lehmkühl. Verso la fine degli anni Sessanta dell'Ottocento, in parallelo alla rapida crescita del settore industriale, in Germania si ebbero i primi passi del movimento sindacale. A farsi carico inizialmente delle rivendicazioni dei lavoratori di fabbrica furono sia le liberali *Hirsch-Dunckersche Gewerkschaften* che i sindacati d'ispirazione socialista. Lo sviluppo di questi ultimi fu forte-

¹¹ L'utilizzo dei manuali di teologia morale come fonti della ricerca storiografica è stato suggerito alcuni decenni fa da Giorgio Campanini, che vi ha individuato uno strumento utile a indagare la «cultura del lavoro» cattolica d'inizio Novecento: cfr. G. Campanini, *La «cultura del lavoro» cattolica e le sue fonti: la teologia morale e la catechesi*, in «Bollettino dell'Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia», XXII, 1987, 1, pp. 3-14.

¹² Di seguito mi occuperò appunto dello sciopero inteso come contrapposizione frontale fra datori di lavoro e operai di fabbrica, principale oggetto della riflessione cattolica tra XIX e XX secolo: altre tipologie di sciopero (ad esempio sciopero generale, sciopero politico, sciopero dei dipendenti pubblici) non saranno prese in considerazione.

¹³ Per l'esposizione dei contenuti del *Gewerkschaftsstreit* e l'indicazione della relativa letteratura cfr. *infra*.

mente condizionato dal *Sozialistengesetz* approvato nell'autunno del 1878 per bloccare le attività della Socialdemocrazia¹⁴: dopo la sua abrogazione nel 1890, tuttavia, quello dei cosiddetti sindacati «liberi» (*freie Gewerkschaften*) divenne un vero e proprio movimento di massa, capace di contare oltre due milioni e mezzo d'iscritti negli anni a ridosso della Grande guerra¹⁵. L'avvio dell'ultimo decennio del secolo coincise non soltanto con una nuova fase di espansione per le organizzazioni sindacali, ma anche con il verificarsi di un'ondata di scioperi di proporzioni significative che fece seguito a quella occorsa nei primi anni Settanta: in particolare, lo sciopero dei minatori della Ruhr nella primavera del 1889 rappresentò «la più vasta iniziativa di lotta sindacale nella Germania del XIX secolo», paralizzando un intero ramo produttivo¹⁶. Furono appunto queste agitazioni, e probabilmente anche il grande sciopero dei *docks* inglesi avvenuto sempre nel 1889¹⁷, a indurre il gesuita August Lehmkuhl (1834-1918) a riflettere sul tema della liceità dell'astensione concertata dal lavoro.

Originario della Vestfalia, Lehmkuhl fu ordinato sacerdote nel 1862, cominciando poco dopo l'attività d'insegnamento nel collegio gesuita presso l'abbazia di Maria Laach (non distante da Coblenza). A causa del *Jesuitenge-*

¹⁴ Cfr. R. Lill, *Bismarck e la legge sui socialisti*, in L. Valiani, A. Wandruszka, a cura di, *Il movimento operaio e socialista in Italia e in Germania dal 1870 al 1920*, Bologna, il Mulino, 1978, pp. 81-87.

¹⁵ Per un primo approccio alla storia del movimento operaio e sindacale in area tedesca si veda H. Grebing, *Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Ein Überblick*, München, Nymphenburger Verlagshandlung, 1966; W.J. Mommsen, H.G. Husung, eds., *The Development of Trade Unionism in Great Britain and Germany, 1880-1914*, London, Allen & Unwin, 1985; G.A. Ritter, Hrsg., *Der Aufstieg der deutschen Arbeiterbewegung. Sozialdemokratie und Freie Gewerkschaften im Parteiensystem und Sozialmilieu des Kaiserreichs*, München, R. Oldenbourg Verlag, 1990; Id., *Arbeiter, Arbeiterbewegung und soziale Ideen in Deutschland. Beiträge zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts*, München, Beck, 1996; M. Schneider, *Kleine Geschichte der Gewerkschaften. Ihre Entwicklung in Deutschland von den Anfängen bis heute*, Bonn, J.H.W. Dietz, 1989.

¹⁶ Ritter, *Arbeiter*, cit., p. 149. Quanto agli studi sul ricorso allo sciopero nel territorio del *Kaiserreich* mi limito a segnalare L. Machtan, *Streiks im frühen deutschen Kaiserreich*, Frankfurt a.M.-New York, Campus, 1983; K. Tenfelde, H. Volkmann, Hrsg., *Streik. Zur Geschichte des Arbeitskampfes in Deutschland während der Industrialisierung*, München, Beck, 1981; H. Volkmann, *Modernisierung des Arbeitskampfes? Zum Formwandel von Streik und Ausperrung in Deutschland 1864-1975*, in H. Kaelble et al., Hrsg., *Probleme der Modernisierung in Deutschland. Sozialhistorische Studien zum 19. und 20. Jahrhundert*, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1978, pp. 110-170.

¹⁷ Cfr. J. Lovell, *The Significance of the Great Dock Strike of 1889 in British Labour History*, in Mommsen, Husung, eds., *The Development of Trade Unionism*, cit., pp. 100-113.

setz, che nel contesto dell'incipiente *Kulturkampf* puntò a rimuovere la presenza della Compagnia di Gesù dal territorio del *Kaiserreich*¹⁸, fu costretto a trasferirsi in Inghilterra: nel 1898 passò quindi al collegio di Valkenburg, in Olanda, dove sarebbe rimasto per i successivi due decenni¹⁹. Autore di un'importante *Theologia moralis* edita già fra il 1883 e il 1884²⁰, Lehmkuhl destinò grande attenzione ai temi d'indole sociale e alla dibattuta questione operaia, partecipando nella seconda metà degli anni Ottanta alle attività dell'*Union de Fribourg*²¹. Nel quadro di questo interesse, sul finire del 1889 egli offrì sulla *Theologisch-praktische Quartalschrift* di Linz la soluzione a un caso di coscienza riguardante lo sciopero. Lo scopo dell'intervento era eminentemente pratico: si trattava di fornire ai sacerdoti degli elementi con cui orientare la propria condotta qualora un operaio che avesse partecipato a uno sciopero fosse venuto a confessarsi²². Tale contributo coincide con la prima esposizione compiuta del pensiero del gesuita sull'argomento che ci interessa. Lo sciopero era definito come «una cessazione del lavoro al fine di estorcere un salario più alto o in generale condizioni di lavoro più favorevoli»²³. Di per sé ciò non avrebbe significato qualcosa d'illecito: a fare la differenza sarebbero stati piuttosto i mezzi e le circostanze connesse allo sciopero stesso. Quest'ultimo, secondo Lehmkuhl, andava contro alla giustizia commutativa (*ausgleichende Gerechtigkeit*)²⁴ quando vi era un'immotivata

¹⁸ Sul *Jesuitengesetz* del 1872 cfr. R. Healy, *The Jesuit Specter in Imperial Germany*, Boston-Leiden, Brill, 2003; L. Koch, *Jesuiten-Lexikon. Die Gesellschaft Jesu einst und jetzt*, Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1934, col. 918-920. La legge rimase in vigore fino al 1917.

¹⁹ Per ulteriori informazioni biografiche su Lehmkuhl cfr. H. Bacht, *Lehmkuhl, Augustinus*, in *Neue Deutsche Biographie*, vol. 14, Berlin, Duncker & Humblot, 1985, pp. 103-104.

²⁰ Cfr. A. Lehmkuhl, *Theologia moralis*, 2 voll., Freiburg i. Br., Herder, 1883-1884. Nel 1914 l'opera sarebbe arrivata alla dodicesima edizione.

²¹ L'*Union catholique d'études sociales et économiques*, meglio nota come *Union de Fribourg*, fu un circolo d'intellettuali cattolici di varia provenienza interessati alle problematiche sociali. Per certi versi le sue attività precorsero la *Rerum Novarum*. In proposito cfr. G. Bedouelle, *De l'influence réelle de l'Union de Fribourg sur l'encyclique Rerum Novarum*, in *Rerum Novarum*, cit., pp. 241-254; P. Chenaux, *Les origines de l'Union de Fribourg*, ivi, pp. 255-266.

²² L'intervento di Lehmkuhl si collocava nell'ambito della casistica (o casuistica), «quel metodo d'insegnamento della teologia morale, per il quale il trattatista cristiano, stabilito il principio della scienza morale rivelata, lo illustra proponendo quesiti, esempi e casi pratici [...] a fine d'insegnare agli allievi od ai lettori come debbasi applicare la dottrina morale» (I. Tarocchi, *Casistica*, in *Encyclopedie Cattolica*, vol. 3, Città del Vaticano, Ente per l'Encyclopedie cattolica e per il libro cattolico, 1949, col. 981-983: 981).

²³ A. Lehmkuhl, *Gewissensfall über Arbeiter-Strike*, in «Theologisch-praktische Quartalschrift», XLII, 1889, pp. 858-865: 858.

²⁴ «La giustizia commutativa realizza tra persone (o gruppi) uguali di diritto e distinti l'equi-

violazione del contratto stipulato con l'imprenditore o quando veniva usata violenza nei confronti di altri operai. Il gesuita inoltre metteva in guardia circa il pericolo di eventuali disordini provocati dai lavoratori, e sosteneva che prima di ricorrere allo sciopero questi fossero tenuti a tentare altre strade per ottenere soddisfazione: lo sciopero doveva in tutti i casi essere «l'ultimo mezzo coercitivo»²⁵. D'altra parte esso poteva anche risultare lecito: gli operai, cioè, non peccavano se scioperavano una volta scaduto il contratto di lavoro e se nel farlo si astenevano da ogni atto di costrizione fisica verso i colleghi. Tuttavia, lo sciopero poteva ammettersi anche se avveniva quando il contratto era sempre in vigore: a tal fine, però, occorreva che lo stesso contratto fosse giudicabile come nullo a causa d'ingiuste condizioni stabilite fin dal principio – ad esempio un salario insufficiente alla sussistenza degli operai malgrado il buon andamento dell'impresa – o di successive mancanze imputabili al datore di lavoro. Qualora vi fosse stata una palese ingiustizia da parte di quest'ultimo, Lehmkuhl consentiva peraltro all'esercizio di una «pressione morale» («moralischer Druck») – non fisica! – degli scioperanti sugli operai intenzionati a proseguire il lavoro, nell'ottica di superare l'ostacolo da loro frapposto al conseguimento di condizioni eque²⁶. Al termine del proprio contributo, quindi, il gesuita elencava gli specifici quesiti che i confessori avrebbero dovuto rivolgere ai penitenti.

Il caso di coscienza del 1889 non mancò di avere una certa eco: esso avrebbe costituito ad esempio il riferimento decisivo per le considerazioni sulla liceità dello sciopero del *Sozialpolitiker* svizzero Carl Eberle, comprese in un volume edito nel 1894²⁷. La riflessione di Lehmkuhl sullo sciopero, ad ogni modo, doveva ancora ricevere la sua veste più articolata: lo avrebbe fatto con lo scritto *Arbeitsvertrag und Streik* pubblicato per la prima volta nel 1891 e quindi riveduto fino alla quarta edizione del 1904 (cui mi rifaccio in questa sede)²⁸. Destinata a influenzare a lungo i moralisti europei, l'opera rielaborava due articoli apparsi in precedenza sulle «Stimmen aus

valenza completa nei loro rapporti contrattuali. Viene pure chiamata giustizia contrattuale o giustizia stretta» (C. Van Gestel, *La dottrina sociale della Chiesa*, Roma, Città Nuova, 1965, p. 172).

²⁵ Lehmkuhl, *Gewissensfall*, cit., p. 859.

²⁶ Ivi, p. 864.

²⁷ Cfr. C. Eberle, *Arbeit und Lohn*, Stans, H. von Matt, 1894, pp. 145-158.

²⁸ A. Lehmkuhl, *Arbeitsvertrag und Streik*, Freiburg i. Br., Herder, 1904⁴. L'opera ebbe pure una traduzione francese: Id., *Le contrat entre patrons et ouvriers et les grèves*, Louvain, A. Uystpruyt-Dieudonné, 1893.

Maria Laach», la rivista dei gesuiti tedeschi²⁹. Trattando dello sciopero, Lehmkuhl presentava il conflitto fra capitale e lavoro come un qualcosa d'innaturale, in linea con la visione espressa dall'enciclica *Rerum Novarum*: i due elementi infatti sarebbero stati chiamati a cooperare fra loro giacché interdipendenti. Lo sciopero, al contrario, non solo avrebbe provato l'esistenza di tale conflitto, ma lo avrebbe anche rafforzato. Dal punto di vista economico, poi, esso rappresentava per il gesuita un grande male («ein großes Übel»), in quanto dannoso sia per i lavoratori che per l'industria, nonché capace di avere serie ripercussioni sulla stessa ricchezza nazionale³⁰. Ciononostante, non ogni sciopero era da condannare se considerato sotto il profilo teorico, benché al contempo, «a causa dei mali accidentali che lo accompagna[va]no abitualmente», quasi mai risultasse raccomandabile nella pratica³¹. Confrontandosi con il dettato della *Rerum Novarum* – di cui lo scritto riportava alcuni passaggi – Lehmkuhl asseriva che Leone XIII aveva opportunamente segnalato la necessità di prevenire gli scioperi, e che però sarebbe stato un errore desumere dalle sue parole che questi non erano ammissibili «dietro alcuna condizione e in nessuna forma»³². L'enciclica, cioè, non aveva coinciso con una condanna generale dello sciopero, il quale non sempre andava bollato come una violazione della giustizia.

Quando, allora, lo sciopero poteva essere lecito? A questo proposito Lehmkuhl si muoveva nel solco tracciato con il contributo del 1889. In tanto, lo *Streik* era senz'altro ammissibile nei casi in cui assumeva i contorni della legittima difesa (*Notwehr*), quando, cioè, si trattava di difendersi «da un'ingiustizia già cominciata o che minaccia[va]»³³ e non era possibile farlo altrettanto efficacemente con il ricorso a strumenti più miti. Ogni *Notwehr*, secondo il gesuita, si configurava in pari tempo come un atto di *self-help* (*Selbsthilfe*): quest'ultimo concetto tuttavia era più ampio del primo, estendendosi alla sfera delle rivendicazioni che gli operai potevano far valere anche qualora non avessero subito un torto evidente. A Lehmkuhl

²⁹ A. Lehmkuhl, *Zur Arbeiterfrage*, in «Stimmen aus Maria Laach», XXV, 1883, 3, pp. 225-249; Id., *Der Strike – seine Übel und seine Berechtigung*, ivi, XXXVIII, 1890, 1, pp. 1-14. Su questa rivista gesuita vedasi il recente lavoro di A. Männer, *Stimmen aus Maria-Laach / Stimmen der Zeit. Die Jesuitenzeitschrift und ihre Redaktion vom Ersten Vatikanischen Konzil bis zum Zweiten Weltkrieg*, Sankt Ottilien, Eos-Editions, 2019.

³⁰ Lehmkuhl, *Arbeitsvertrag und Streik*, cit., p. 53.

³¹ *Ibidem*.

³² Ivi, p. 54.

³³ Ivi, p. 55.

si presentava dunque il problema di stabilire quando la semplice *Selbsthilfe* poteva legittimamente tradursi nello sciopero. Ai suoi occhi i padroni erano tenuti a garantire agli operai una paga sufficiente al sostentamento loro e delle loro famiglie, a non imporgli un lavoro troppo gravoso e a non impiegarli alla domenica e nei giorni festivi senza una stretta necessità: questi erano diritti naturali – riconosciuti anche da Leone XIII nella *Rerum Novarum* – che se non rispettati dal contratto di lavoro rendevano il contratto nullo e spalancavano la strada al legittimo ricorso allo sciopero come *Notwehr*. Nella visione cattolica, infatti, il diritto naturale, in quanto di origine divina, costituiva il supremo criterio organizzatore della vita collettiva e aveva perciò la precedenza sul diritto positivo del legislatore, anche su quello espresso dal contratto³⁴. In caso di violazione dei loro diritti naturali, gli operai potevano scioperare in qualunque momento, persino prima della scadenza del contratto stesso. Se invece ai datori di lavoro non era imputabile alcuna ingiustizia sostanziale, e dunque il ricorso allo sciopero si delineava come *Selbsthilfe* ma non come *Notwehr* – era, in altre parole, un puro sciopero di miglioramento –, allora gli operai dovevano attendere la scadenza del contratto che li legava all'altra parte: prima di quel momento essi potevano certo richiedere condizioni migliori, ma non estorcerle con la forza³⁵. Dal contratto nasceva infatti un obbligo di giustizia che in quanto tale era vincolante.

Quale esito della riflessione condotta in *Arbeitsvertrag und Streik*, Lehmkuhl notava come rigettare il ricorso allo sciopero in tutti i casi significasse ledere i diritti degli operai, ma allo stesso tempo non esitava a evidenziare i molti problemi cui esso era solito dare luogo, anche nei casi in cui appariva legittimo. Allineandosi al testo della *Rerum Novarum*, il gesuita rinvia alla necessità di rimuovere le cause degli scioperi e alla responsabilità detenuta dall'autorità pubblica al riguardo. Il rimedio poteva essere individuato in istituti giuridici volti a definire un compromesso fra gli interessi dei datori di lavoro e quelli degli operai: era il caso in particolare degli *Schiedsgerichte* chiamati a svolgere una funzione arbitrale, soluzione additata anche da altri moralisti negli anni successivi. La via della conciliazione, ovvero della ricomposizione pacifica dei dissidi fra capitale e lavoro, della ricerca di un equilibrio armonico fra interessi contrapposti, era decisamente da prefe-

³⁴ Su questa interpretazione del diritto naturale e sul ruolo avuto da Leone XIII nel suo rilancio cfr. Menozzi, *Chiesa e diritti umani*, cit., pp. 70-80.

³⁵ Cfr. Lehmkuhl, *Arbeitsvertrag und Streik*, cit., p. 59.

rire al muro contro muro dello sciopero. Si noti peraltro come nell'estate del 1890, cioè alla vigilia della prima edizione dell'opera di Lehmkuhl, in Germania fosse stato introdotto l'istituto del tribunale industriale (*Gewerbege richt*) per dirimere le controversie concernenti il rapporto di lavoro³⁶. Ad ogni modo il rimedio ultimo per prevenire gli scioperi sarebbe stato da trovare altrove, e precisamente in «un più serio rinvigorimento del cristianesimo pratico»³⁷: solo i principi della religione cattolica avrebbero potuto riavvicinare fra loro padroni e operai, attenuando – se non eliminando – i motivi di contrasto. Ciò era un chiaro portato della prospettiva cattolica secondo cui la questione sociale era in primo luogo una questione morale, e soltanto dopo economica.

Nell'arrivare a riconoscere la moralità dello sciopero a certe condizioni, il gesuita tedesco aveva una sorta di precedente illustre nel vescovo ‘sociale’ di Magonza Wilhelm Emmanuel von Ketteler (1811-1877)³⁸, che in un discorso pubblico tenuto nel 1869 aveva ammesso la legittimità del ricorso alle associazioni sindacali e allo stesso sciopero al fine di ottenere miglioramenti salariali per gli operai di fabbrica³⁹. D'altro canto, nel suo terzo volume edito nel 1890, l'*Opus theologicum* del gesuita Antonio Ballerini (1805-1881), curato dal confratello Domenico Palmeri (1829-1909) – uno dei testi di teologia morale più importanti del XIX secolo – non rigettava in linea di principio l'uso dello sciopero allorché il salario dei lavoratori fosse stato inferiore al minimo richiesto dalla giustizia⁴⁰. Sull'argomento

³⁶ Al riguardo cfr. Ritter, *Arbeiter*, cit., p. 79; A. von Sal dern, *Gewerbege richte im wilhelminischen Deutschland*, in K.H. Manegold, Hrsg., *Wissenschaft, Wirtschaft und Technik. Studien zur Geschichte. Wilhelm Treue zum 60. Geburtstag*, München, Bruckmann, 1969, pp. 190-203.

³⁷ Lehmkuhl, *Arbeitsvertrag und Streik*, cit., pp. 61-62.

³⁸ Sulla figura di Ketteler, oggetto di un'ampia letteratura scientifica, mi limito a segnalare solo H.J. Große Kracht, *Wilhelm Emmanuel von Ketteler. Ein Bischof in den sozialen Debatten seiner Zeit*, Köln, Ketteler Verlag, 2011; L. Lenhart, *Bischof Ketteler*, 3 voll., Mainz, Hase & Koehler, 1966-1968; K. Petersen, «Ich höre den Ruf nach Freiheit». *Wilhelm Emmanuel von Ketteler und die Freiheitsforderungen seiner Zeit*, Paderborn, Schöningh, 2005; infine, in lingua italiana, A. Lo Presti, *Introduzione al pensiero politico di Ketteler*, Roma, Armando, 2017.

³⁹ Cfr. W.E. Ketteler, *Die Arbeiterbewegung und ihr Streben im Verhältnis zu Religion und Sittlichkeit. Eine Ansprache, gehalten auf der Liebfrauen-Heide bei Offenbach am 25. Juli 1869*, in J. Mumbauer, Hrsg., *Wilhelm Emmanuel von Kettelers Schriften*, vol. 3, Kempten-München, Kösel, 1911, pp. 184-214.

⁴⁰ Cfr. A. Ballerini, D. Palmieri, *Opus theologicum morale in Busembaum medullam*, vol. 3, Prato, Giachetti, 1890, p. 764.

Lehmkuhl sarebbe tornato ancora in un'opera avente la stessa finalità pastorale del contributo del 1889, cioè nei *Casus conscientiae ad usum confessariorum*, pubblicati fra il 1902 e il 1903 e giunti alla quarta edizione nel 1913. Lo sciopero vi era trattato essenzialmente in relazione al contratto di lavoro: in merito alle condizioni indispensabili per la sua liceità non comparivano nuovi elementi rispetto al passato. Al solito si osservava come l'astensione dal lavoro recasse con sé numerosi mali, fra cui quello di uno scadimento dei costumi degli operai abbandonati all'ozio⁴¹: nel giudizio del gesuita le conseguenze morali avevano un peso pari – se non superiore – a quello delle conseguenze economiche e sociali. Esplicito era inoltre l'accostamento ideale dello sciopero all'azione dei militanti socialisti, cosa che rifletteva la situazione in Germania.

Proprio nei primi anni del Novecento i temi dell'attività sindacale e dello sciopero furono oggetto di aspri dibattiti in seno al cattolicesimo tedesco. Fu quella l'epoca del *Gewerkschaftsstreit*, nel quale due diverse scuole di pensiero si fronteggiarono in merito ai caratteri delle organizzazioni sindacali per i cattolici e alla concezione stessa di sindacalismo⁴². Da un lato vi era la *Kölner* (o anche *Köln-Gladbacher*) *Richtung*, che promuoveva i cosiddetti sindacati «cristiani» (*christliche Gewerkschaften*), organizzazioni interconfessionali – ossia composte da cattolici e protestanti – indipendenti dal controllo ecclesiastico; dall'altro la *Berliner Richtung*, che al contrario rifiutava la collaborazione fra operai di fede diversa in sodalizi comuni, proponendosi piuttosto di curare gli interessi economici dei cattolici in apposite sezioni professionali (*Fachabteilungen*) costituite all'interno degli *Arbeitervereine*, le associazioni operaie confessionali a guida sacerdotale diffuse su tutto il territorio tedesco. A dare il nome a queste due «correnti» furono le località

⁴¹ «Nam ut alia taceam, pessimos habet effectus in mores operariorum, qui otiositate facile feruntur in ebrietatem, luxuriam, violentias» (A. Lehmkuhl, *Casus conscientiae ad usum confessariorum compositi et soluti*, vol. 1, Freiburg i. Br., Herder, 1907³, p. 454).

⁴² Su questa vicenda, databile all'incirca fra il 1900 e il 1914, cfr. almeno R. Brack, *Deutscher Episkopat und Gewerkschaftsstreit 1900-1914*, Köln-Wien, Böhlau, 1976; J.D. Busemann, *Katholische Laienemanzipation und römische Reaktion. Die Indexkongregation im Literatur-, Gewerkschafts- und Zentrumsstreit*, Paderborn, Schöningh, 2017, pp. 117-292; M. Schneider, *Die christlichen Gewerkschaften 1894-1933*, Bonn, Verlag Neue Gesellschaft, 1982, pp. 172-211; F. Tacchi, *Vatikanische Quellen zum deutschen Gewerkschaftsstreit. Die bischöflichen Gutachten und die Entstehung der Enzyklika «Singulare quadam» (1912)*, Paderborn, Brill-Schöningh, 2022. Quanto a contributi in lingua italiana, cfr. Id., *Curia romana e Gewerkschaftsstreit. Prime considerazioni sull'origine dell'enciclica «Singulare quadam»*, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», LIV, 2018, 2, pp. 351-388.

dove operavano i loro principali sostenitori: il giornale «*Kölnische Volkszeitung*» di Colonia e il *Volksverein* – l’organizzazione di massa del cattolicesimo tedesco con sede a Mönchengladbach⁴³ – nel primo caso, il *Verband katholischer Arbeitervereine (Sitz Berlin)* nel secondo⁴⁴. Quest’ultimo poteva avvalersi fra l’altro dell’appoggio dell’influente cardinale Georg von Kopp (1837-1914), vescovo di Breslavia e presidente della Conferenza episcopale di Fulda⁴⁵. A dividere *Kölner* e *Berliner* era non da ultimo la valutazione dello sciopero come strumento di miglioramento economico. Nel congresso che di fatto sancí la nascita del movimento sindacale cristiano, tenuto a Magonza nel maggio del 1899, la possibilità di servirsi dello sciopero quale «mezzo estremo» («*letztes Mittel*») quando per giunta era prevedibile un suo esito positivo fu esplicitamente ammessa⁴⁶. Si trattava di un’affermazione che poneva dei chiari limiti, e che alla base aveva il rifiuto del principio della lotta di classe: se è vero che essa non avrebbe impedito alle *christliche Gewerkschaften* d’impegnarsi ogni anno in centinaia di scioperi, talora anche a fianco delle *freie’ Gewerkschaften*, d’altra parte però il ricorso a quest’arma sarebbe risultato piú contenuto rispetto a quanto riscontrabile fra gli stessi sindacati socialisti⁴⁷. All’apice del loro sviluppo prima della Grande Guerra, le organizzazioni sindacali cristiane arrivarono a contare oltre 350 mila membri⁴⁸: un dato che impallidiva a confronto con i numeri delle *freie’ Gewerkschaften*, ma che comunque era molto superiore a quanto registrato dalle *Fachabteilungen* legate alla federazione berlinese.

Se quest’ultima in teoria non condannava in toto lo sciopero, all’atto pratico però i suoi iscritti si vedevano privati di tale strumento per migliorare la propria condizione materiale (lo si vedrà meglio in seguito). Ai sindacati

⁴³ Al riguardo cfr. H. Heitzer, *Der Volksverein für das katholische Deutschland im Kaiserreich 1890-1918*, Mainz, Grünewald, 1979; G. Klein, *Der Volksverein für das katholische Deutschland 1890-1933. Geschichte, Bedeutung, Untergang*, Paderborn, Schöningh, 1996.

⁴⁴ «Federazione delle Associazioni operaie cattoliche (sede di Berlino)». La nascita di questo *Verband* risaliva al 1897.

⁴⁵ Sulla figura di Kopp cfr. H.G. Aschoff, *Kirchenfürst im Kaiserreich – Georg Kardinal Kopp*, Hildesheim, Bernward, 1987; H. Heitzer, *Georg Kardinal Kopp und der Gewerkschaftsstreit 1900-1914*, Köln-Wien, Böhlau, 1983; R. Morsey, *Georg Kardinal Kopp (1837-1914)*, in Id., Hrsg., *Zeitgeschichte in Lebensbildern: aus dem deutschen Katholizismus des 19. und 20. Jahrhunderts*, vol. 1, Mainz, Grünewald, 1973, pp. 13-28.

⁴⁶ Cfr. Schneider, *Die christlichen Gewerkschaften*, cit., p. 124.

⁴⁷ Sul rapporto fra sindacati cristiani e sciopero si veda soprattutto M. Schneider, *The Christian Trade Unions and Strike Activity*, in Mommsen, Husung, eds., *The Development of Trade Unionism*, cit., pp. 283-301.

⁴⁸ Cfr. ivi, p. 300.

cristiani i *Berliner* rimproveravano di non adoperare lo sciopero solo come *extrema ratio*, e soprattutto d'informarsi a una concezione materialistica delle questioni economiche che rivelava una pericolosa connivenza con i principi socialisti: essi cioè avrebbero separato il piano delle rivendicazioni sindacali dalla sfera della religione e della morale, tanto da giungere a equiparare il lavoro umano a una merce – dunque spogliandolo del suo carattere personale – e il contratto fra padrone e operaio a un contratto di compravendita. Proprio da siffatta concezione sarebbe derivato l'approccio delle *christliche Gewerkschaften* allo sciopero, strumento che i loro iscritti avrebbero utilizzato per ‘contrattare’ il prezzo della loro ‘merce’, cioè del loro lavoro.

Pur risiedendo nell'olandese Valkenburg, Lehmkuhl non omise d'interessarsi alla contrapposizione al centro del *Gewerkschaftsstreit*. Egli fu piuttosto incline ai *Berliner*, cosa deducibile più dalla sua corrispondenza privata che dai suoi interventi pubblici⁴⁹. Nel clima della controversia sindacale si colloca l'origine di un contributo che il gesuita mise a punto nella primavera del 1914 e che fu pubblicato sulla *Theologisch-praktische Quartalschrift* all'inizio dell'anno successivo: di nuovo l'argomento era lo sciopero, e di nuovo Lehmkuhl distingueva fra la sua ammissibilità teorica e le valutazioni da compiere alla luce dei suoi risvolti pratici. A detta dell'autore, per giudicare uno sciopero sotto il profilo morale occorreva prendere in esame sia la sua essenza («Wesen») che i suoi fenomeni collaterali («Begleiterscheinungen»)⁵⁰: anche gli scioperi che di per sé apparivano moralmente leciti potevano in realtà non esserlo a causa dei fatti che accompagnavano il loro sviluppo concreto. In linea con le sue riflessioni precedenti, Lehmkuhl sosteneva che lo sciopero era illecito fintanto che il contratto restava in vigore, a meno di gravi mancanze da parte del datore di lavoro (in primis a proposito del salario corrisposto agli operai). Terminato invece il tempo del contratto, i lavoratori avevano tutto il diritto di non rinnovarlo se non dopo aver ottenuto condizioni più favorevoli. Di conseguenza vi erano gli estremi per ammettere sul piano teorico sia lo sciopero come *Notwehr* che lo sciopero di miglioramento. Specie nel secondo caso, però, occorreva stare attenti alle circostanze concomitanti: per sua stessa natura, infatti, lo scio-

⁴⁹ Cfr. K. Schatz, *Geschichte der deutschen Jesuiten (1814-1983)*, vol. 2, Münster, Aschen- dorff, 2013, p. 147.

⁵⁰ A. Lehmkuhl, *Der Streik nach seiner moralischen Seite*, in «Theologisch-praktische Quar- talschrift», LXVIII, 1915, pp. 15-21: 15.

pero era sorgente di un gran numero di mali, tanto che l'autorità pubblica aveva il dovere di prevenirne la comparsa e di creare istituzioni finalizzate a risolvere pacificamente le controversie fra padroni e operai⁵¹. Fra questi mali frequenti vi era la diffusione dell'odio di classe, gli atti di violenza e costrizione contro i crumiri, l'ubriachezza e la dissolutezza morale, nonché i gravi danni economici patiti da ambedue le parti. La conclusione di Lehmkuhl era quindi la seguente:

Se perciò si deve respingere una condanna di fondo di ogni sciopero, si può però ben affermare che nella pratica non è facile mettere in scena uno sciopero che, durante tutto il suo svolgimento, risulti moralmente inoppugnabile⁵².

A confronto con i passati interventi non si può parlare di una sostanziale innovazione: come visto, Lehmkuhl aveva sempre evidenziato i pericoli connessi alla pratica dello sciopero. Ma certo nel contributo del 1915 era posta un'enfasi inedita sulle *Begleiterscheinungen*, quando in precedenza invece, nel valutare la liceità morale dello sciopero, l'attenzione del gesuita si era concentrata principalmente sul contratto di lavoro. Ciò dipese forse dall'impressione suscitata da due ondate di scioperi che ebbero luogo in Germania nei primi anni del Novecento, e per la precisione fra il 1905-7 e il 1910-13. D'altro canto è indubbio che Lehmkuhl dovesse essere consapevole delle implicazioni del proprio articolo nel contesto del *Gewerkschaftsstreik*: pur senza snaturare l'impianto teorico elaborato nel corso del tempo, egli, esprimendo dubbi sulla possibilità di uno sciopero di miglioramento eticamente inattaccabile, finì di fatto per portare acqua al mulino dei *Berliner*. Che il giudizio di Lehmkuhl riguardasse in particolare il *Meliorationsstreik* è confermato da una sua lettera del giugno 1914 al Generale della Compagnia di Gesù, il tedesco Franz Xaver Wernz (1842-1914)⁵³.

⁵¹ Cfr. ivi, pp. 18-19.

⁵² Ivi, p. 20. Originale tedesco: «Wenn daher auch eine grundsätzliche Verurteilung eines jeden Streiks abgelehnt werden muss, so kann doch wohl behauptet werden, dass praktisch nicht leicht ein Streik in Szene gesetzt werde, der in seinem ganzen Verlaufe moralisch unanfechtbar wäre».

⁵³ «Io non sostengo affatto la generale illiceità dello sciopero, piuttosto faccio notare come un cosiddetto sciopero di miglioramento davvero troppo facilmente debba ricorrere a mezzi ingiusti (ingiusta violenza verso quanti vogliono lavorare) per avere successo, e come esso a causa di questi mezzi voluti divenga quindi illecito» (Lehmkuhl a Wernz, s.d. [ma giugno 1914], in Archivum Romanum Societatis Iesu [ARSI], *Prov. Germaniae*, 1014, fasc. 20, n. 24). Wernz fu generale della Compagnia di Gesù dal settembre 1906 alla morte nell'agosto 1914: su di lui cfr. H. Wolf, Hrsg., *Prosopographie von römischer*

Il dualismo fra *Kölner* e *Berliner*, che non lasciò affatto indifferente la Provincia tedesca dell'Ordine gesuita⁵⁴, finì per creare problemi alla stessa pubblicazione del contributo di Lehmkuhl. Nella primavera del 1914, infatti, un censore al quale il testo fu sottoposto preventivamente contestò la frase in cui l'autore condensava il proprio punto di vista sullo sciopero di miglioramento⁵⁵. Il motivo era semplice: si temeva che tale affermazione, pronunciata da un moralista di fama internazionale, potesse essere sfruttata dai *Berliner* nella lotta contro i sindacati cristiani, i quali non disdegnavano di partecipare agli scioperi di miglioramento. Il contributo fu perciò inviato al Provinciale Josef Joye (1852-1919) perché lo esaminasse. Questi sviluppi spinsero Lehmkuhl a scrivere direttamente a Wernz: a suo dire l'articolo era del tutto imparziale, contenendo elementi che potevano tornare a vantaggio di entrambi gli schieramenti. In pari tempo il gesuita lamentò la partigianeria da lui riscontrata invece nel collegio di Valkenburg, dove da un lato non sarebbero stati ammessi interventi sfavorevoli alla *Kölner Richtung*, dall'altro avrebbero trovato porte aperte quelli contrari alla *Berliner Richtung*. Per Lehmkuhl ciò era qualcosa di paradossale, e nel segnalarlo fece chiaramente intendere a chi andassero le proprie simpatie: «Noi abbiamo il permesso di attaccare la corrente che ad ogni occasione è lodata e apertamente favorita dal papa [cioè la *Berliner Richtung*], ma non possiamo elogiarla e difenderla»⁵⁶. Alla fine Joye pose come condizione necessaria alla pubblicazione del contributo sulla *Theologisch-praktische Quartalschrift* una modifica della frase contestata: si giunse così alla formulazione definitiva, che però, come osservato da Lehmkuhl medesimo, «non cambia affatto il senso che mi sono proposto e che ho espresso»⁵⁷.

3. Il dibattito sulla liceità dello sciopero nell'ambito del Gewerkschaftsstreit. A questo punto è opportuno guardare più da vicino alle ragioni che opposero *Kölner* e *Berliner* in merito al problema della liceità dello sciopero. Esse

Inquisition und Indexkongregation 1814-1917, vol. 2, L-Z, Paderborn, Schöningh, 2005, pp. 1571-1572.

⁵⁴ Cfr. F. Tacchi, *The Modernist Crisis and Religious Orders: The Society of Jesus in the Face of Catholic Integralism (1911-1914)*, in «Revue d'histoire ecclésiastique», CXV, 2020, 1-2, pp. 235-280, in particolare pp. 243-255.

⁵⁵ Frase che nella sua formulazione originaria recitava: «Dass praktisch selten ein Streik in Szene gesetzt werde, der moralisch unanfechtbar sei» (Lehmkuhl a Wernz, 10 maggio 1914, in ARSI, *Prov. Germaniae*, 1014, fasc. 20, n. 23).

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ *Ibidem*.

sono chiaramente rinvenibili nella polemica che fra il 1909 e il 1911 vide protagonisti Jakob Treitz (1872-1939), segretario generale degli *Arbeitervereine* cattolici della diocesi di Treviri ed esponente importante della *Berliner Richtung*, e il gesuita Joseph Biederlack (1845-1930), membro della Provincia austriaca dell'Ordine con uno spiccato interesse per le tematiche sociali⁵⁸. La riflessione sulla moralità dello sciopero costituiva il cuore dello scritto *Der moderne Gewerkschaftsgedanke vom Standpunkt der Vernunft und Moral*, che Treitz diede alle stampe nel 1909⁵⁹. Richiamandosi ad *Arbeitsvertrag und Streik* di Lehmkuhl, egli riconosceva come la morale cristiana non vietasse lo sciopero in modo assoluto: detto questo, si trattava allora d'individuare le condizioni per cui esso poteva rientrare nella sfera della liceità. Ai moralisti cattolici l'autore rimproverava di non aver mostrato un grande interesse per l'argomento, e d'altro canto di non essere stati abbastanza chiari e precisi le volte che se n'erano occupati. L'affermazione per cui lo sciopero era ammissibile *theoretisch*, ma non raccomandabile *praktisch* – affermazione alla quale, secondo Treitz, erano riconducibili le discussioni sulla liceità dello sciopero stesso – appariva insoddisfacente⁶⁰. Il rappresentante della *Berliner Richtung* operava una distinzione fra «cessatio laboris» e «Streik»⁶¹: la prima poteva avvenire legittimamente a contratto scaduto, o quando il contratto era ancora vigente ma il datore di lavoro si rendeva responsabile di una sua violazione o di una grave ingiustizia verso i propri dipendenti. Come si ricorderà, si tratta dei casi per cui Lehmkuhl aveva ammesso il ricorso allo sciopero. Per Treitz, tuttavia, questo rappresentava qualcosa di qualitativamente diverso dalla *cessatio laboris*: lo *Streik* infatti avrebbe contenuto in sé il momento della *violenza*, con il rapporto di lavoro temporaneamente sospeso al fine di costringere l'imprenditore a concedere quanto richiestogli. La violenza intrinseca allo sciopero si sarebbe esplicitata soprattutto nel tentativo d'impedire all'altra parte di usufruire di un proprio diritto, quello di sfruttare la proprietà a fini

⁵⁸ Nato in Vestfalia, fin dai primi anni Ottanta del XIX secolo Biederlack insegnò Teologia morale e Diritto canonico a Innsbruck. Dal 1897 al 1909 lavorò a Roma all'Università Gregoriana e all'incirca nello stesso periodo fu rettore del *Collegium Germanicum*. Successivamente tornò in Austria, di nuovo a Innsbruck. Su di lui cfr. W. Kratz, *Biederlack, Franz Joseph Bernhard*, in *Neue Deutsche Biographie*, vol. 2, Berlin, Duncker & Humblot, 1955, pp. 220-221.

⁵⁹ J. Treitz, *Der moderne Gewerkschaftsgedanke vom Standpunkt der Vernunft und Moral*, Trier, Paulinus-Dr., 1909.

⁶⁰ Cfr. ivi, p. 108.

⁶¹ Ivi, p. 78.

economici. Agli occhi di Treitz, in altre parole, lo sciopero era inseparabile da un'ingerenza nei diritti del datore di lavoro e da un danneggiamento delle sue sostanze («*Vermögensschädigung*»)⁶².

Stando così le cose, il ricorso allo sciopero sarebbe stato da limitare a una circostanza ben precisa: quella della legittima difesa. Citando ancora Lehmkuhl, l'autore asseriva che se lo sciopero era veramente *Notwehr*, la morale cristiana non ne condannava l'utilizzo. Tale caso si presentava quando non erano rispettati i diritti naturali dei lavoratori: questi ultimi allora avrebbero avuto il diritto di servirsi della ‘violenza’ dello sciopero, posto che al contempo fosse loro impossibile trovare un ausilio nella legge – cioè nell’autorità pubblica – e che non venissero impiegati ingiusti strumenti di costrizione nei confronti dei crumiri⁶³. Lo sciopero di miglioramento, concernendo soltanto «desideri e richieste che gli operai cred[eva]no di dover avanzare», non sarebbe stato invece da approvare⁶⁴: a detta di Treitz i lavoratori potevano legittimamente ambire a veder concretizzate le loro giuste rivendicazioni, ma queste non avrebbero potuto essere imposte «con la violenza e coercitivamente» («mit Gewalt und zwangswise»), ovvero con lo *Streik*⁶⁵. A tal proposito, la distinzione fra contratto in vigore e contratto scaduto, presente in Lehmkuhl come in generale fra i moralisti cattolici, era messa da parte: lo sciopero di miglioramento sarebbe stato illecito in ogni caso. Proprio qui è da trovare il principale punto di disaccordo fra *Berliner* e *Kölner* circa l’argomento che ci interessa.

Al pari degli altri esponenti della *Berliner Richtung*, Treitz denotava una concezione paternalista del rapporto fra capitale e lavoro: da un lato l’imprenditore avrebbe dovuto farsi ‘buon padre’ per i propri operai, provvedendo per quanto possibile ai loro bisogni e attendendo alla loro elevazione morale; dall’altro i lavoratori sarebbero stati tenuti a rispettare l’ordine gerarchico e dunque il ruolo del padrone, servendolo fedelmente ed evitando le occasioni di aperto scontro. Si tratta di una visione che escludeva il conflitto fra classi, che è chiaramente rinvenibile nella *Rerum Novarum* e che, come visto, informava anche la riflessione di Lehmkuhl: portandola quasi alle estreme conseguenze, e reputando così di uniformarsi fedelmente al magistero leoniano, i *Berliner* giunsero a negare il legittimo ricorso allo

⁶² Ivi, p. 81.

⁶³ Cfr. ivi, p. 83.

⁶⁴ Ivi, p. 85.

⁶⁵ *Ibidem*. Cfr. pure ivi, p. 88.

sciopero come mezzo di miglioramento materiale nei casi in cui non vi fosse una chiara violazione del diritto naturale. La via indicata da Treitz per la risoluzione delle controversie – anche qui nel solco dell'enciclica del maggio 1891 – era quella dell'intervento dello Stato, chiamato a farsi arbitro con istituzioni apposite e a prevenire in tal modo il verificarsi degli scioperi. Il testo del 1909 menzionava più volte Lehmkuhl, segno dell'importanza assunta dal pensiero del gesuita nel contesto del cattolicesimo germanofono. Lo stesso fece poco più tardi il suo confratello Joseph Biederlack, che intese smentire la validità delle tesi di Treitz in due contributi apparsi nel 1910⁶⁶ e poi ripresi e ampliati lo stesso anno all'interno dell'opera *Theologische Fragen über die gewerkschaftliche Bewegung*⁶⁷. Qui Biederlack rimproverava alla *Berliner Richtung* di voler contrapporre alla «consueta concezione della liceità morale degli scioperi» un'altra concezione, esemplificata appunto dallo scritto di Treitz⁶⁸. Il gesuita contestava l'opinione del sacerdote della diocesi di Treviri secondo cui i moralisti non si erano confrontati a sufficienza con il problema dello sciopero: al contrario, la letteratura di parte cattolica sarebbe stata abbondante al riguardo, ma Treitz l'avrebbe trascurata; egli inoltre non avrebbe adeguatamente esposto il giudizio dei moralisti da lui stesso citati. Il nucleo della posizione del rappresentante della *Berliner Richtung* era a ragione individuato nel rifiuto del *Meliorationsstreik*: convinto sí del male rappresentato dallo sciopero, e tuttavia consci dei risultati positivi ottenuti dagli operai tramite tale strumento, Biederlack non condivideva questa tesi. Al fine di confutarla, dunque, egli chiamava in causa l'autorità dei moralisti interessatisi al problema della liceità dello sciopero, riportando alcuni passi delle loro opere: oltre a Lehmkuhl erano considerati ad esempio Vermeersch, Noldin, Génicot, Willems, Ferreres,

⁶⁶ J. Biederlack, *Zur Frage von der sittlichen Erlaubtheit der Arbeiterausstände. Eine moraltheologische Frage der Neuzeit*, in «Zeitschrift für katholische Theologie», XXXIV, 1910, 2, pp. 286-306; Id., *Zur Frage von der sittlichen Erlaubtheit der Arbeiterausstände*, ivi, pp. 610-613. Il primo dei due articoli fu inviato da Biederlack al nunzio apostolico di Monaco Andreas Frühwirth (1845-1933): cfr. Biederlack a Frühwirth, 24 aprile 1910, in Archivio Apostolico Vaticano [AAV], Arch. Nunz. Monaco, 259, fasc. 4, ff. 136r-137r. La minuta della risposta del rappresentante della Santa Sede è conservata ivi, ff. 138r-138v.

⁶⁷ J. Biederlack, *Theologische Fragen über die gewerkschaftliche Bewegung*, München, Buchhandlung des Verbandes Südd. Kath. Arbeitervereine, 1910.

⁶⁸ Ivi, p. 22. Nella citata lettera al nunzio di Monaco dell'aprile 1910, Biederlack sostenne appunto come i *Berliner* avessero eretto «ein falsches Prinzip» per impedire l'abuso di un principio giusto. Cfr. Biederlack a Frühwirth, 24 aprile 1910, cit., f. 136v.

Berardi, Eberle e Pesch⁶⁹. Attraverso questa linea espositiva il gesuita credeva di dimostrare l'ammissibilità – certo non assoluta – dello sciopero dettato dal desiderio di assicurarsi migliori condizioni di lavoro, e in primis incrementi salariali. Secondo Biederlack, infatti, «un'opinione sostenuta da tutti i teologi che trattano la questione in oggetto deve senza dubbio essere considerata come *sententia tuta*, ovvero come una tesi cui ci si può attenere praticamente con la coscienza tranquilla»⁷⁰. Il confronto fra le asserzioni di Treitz e quelle dei più importanti moralisti cattolici, in altre parole, avrebbe rivelato di per sé l'infondatezza delle prime.

Proseguendo nella propria esposizione, Biederlack additava quello che riteneva essere il fondamento dell'opinione dei moralisti a proposito del *Meliorationsstreik*. Nel farlo citava dall'edizione del 1902 della *Theologia moralis* di Lehmkuhl, dove quest'ultimo aveva scritto: «Quod de monopolio vel de conventione vendorum dicitur, applicari etiam potest ad operarios, qui conveniunt, ne quis operam suam locet infra certam mercedem: nam vendunt suos labores»⁷¹. Con queste parole, sosteneva Biederlack, il suo confratello non aveva voluto equiparare l'attività umana a una merce né il contratto di lavoro a un contratto di compravendita – secondo quella che era un'accusa rivolta ai sindacati cristiani – bensì solo evidenziare la somiglianza (*Ähnlichkeit*) fra tali elementi: «Somiglianza non è [...] uguaglianza e comparazione non è equiparazione»⁷². Proprio da tale somiglianza sarebbe disceso ad ogni modo il diritto degli operai a ‘contrattare’ il prezzo della loro prestazione, anche a mezzo dello sciopero, nel tentativo di ottenere un salario più alto (purché ciò avvenisse al di fuori del tempo del contratto). Sullo sfondo del *Gewerkschaftsstreit*, l'argomentazione del gesuita finiva così per tornare utile ai sindacati cristiani di fronte agli attacchi dei *Berliner*. Fra questi ultimi, oltre a Treitz, vi era il segretario generale del *Verband katholischer Arbeitervereine*, il sacerdote Heinrich Fournelle (1869-1923), anch'egli bersaglio della critica di Biederlack nello scritto del 1910⁷³.

La polemica che vedeva impegnato il gesuita della Provincia austriaca avrebbe avuto una continuazione nel 1911. Nella primavera di quell'an-

⁶⁹ Sul pensiero di questi autori si tornerà *infra*. È da notare come Biederlack non avesse preso in esame Pesch ed Eberle scrivendo per la «Zeitschrift für katholische Theologie».

⁷⁰ Biederlack, *Theologische Fragen*, cit., p. 52.

⁷¹ A. Lehmkuhl, *Theologia moralis*, vol. 1, Freiburg i. Br., Herder, 1902¹⁰, p. 708. Cfr. Biederlack, *Theologische Fragen*, cit., pp. 63-64.

⁷² Ivi, p. 65.

⁷³ Cfr. ivi, pp. 61-63.

no, infatti, la «*Zeitschrift für katholische Theologie*» ospitò un suo nuovo intervento sulla liceità morale dello sciopero⁷⁴. Biederlack vi precisava in apertura come il suo sforzo di confutare «teorie esagerate e insostenibili» («übertrieben[e] und unhaltbar[e] Lehren») non fosse da intendere nel senso di una promozione degli scioperi⁷⁵: egli era anzi «un avversario di ogni sciopero moralmente contestabile per un qualche motivo e della pratica dello sciopero»; a muoverlo era appunto l'intenzione di opporsi a «inesatte dottrine moral-teologiche come pure a un disorientamento delle coscienze»⁷⁶. Stavolta le sue attenzioni si rivolgevano a un articolo anonimo pubblicato da un periodico espressione della *Berliner Richtung* – il berlinese «*Der Arbeiterpräses*» –, il quale aveva sostenuto che i moralisti cattolici, nel giudicare lo sciopero, non avevano considerato adeguatamente due momenti che erano parte essenziale di quello: l'astensione dal lavoro (*Feiern*) e il 'boicottaggio' ai danni dell'imprenditore (*Boykott*), consistente nelle iniziative volte a impedire la prosecuzione delle attività dell'impresa e dunque manifestazione di quella 'violenza' che per i *Berliner* formava il tratto distintivo dello sciopero. Alla luce di ciò, l'autore si sentiva autorizzato a rigettare come illecito ogni *Meliorationsstreik* e ad ammettere lo sciopero solo in caso di *Notwehr*.

L'intervento del periodico equivaleva in sostanza a una nota di biasimo per la teologa morale cattolica, che Biederlack ritenne di non poter lasciare senza replica. A suo dire l'anonimo autore aveva offerto un'interpretazione del tutto arbitraria del giudizio dei moralisti, funzionale a giustificare la propria posizione: ancora una volta, dunque, il gesuita partiva appunto dall'esame dei testi dei *Moraltheologen* per dimostrare l'infondatezza della linea berlinese. Tramite questa ricognizione egli arrivava ad affermare che i vari moralisti, in realtà, avevano tenuto debito conto sia del *Feiern* che del *Boykott* nelle loro trattazioni: se l'autore dell'articolo in «*Der Arbeiterpräses*» sosteneva il contrario, era perché al fondo imputava loro di non aver riprovato con la dovuta severità l'ozio che scaturiva dall'astensione del lavoro e il 'boicottaggio' ai danni dell'impresa. Proprio in relazione al *Boykott*, secon-

⁷⁴ J. Biederlack, *Weiteres zur Frage von der sittlichen Erlaubtheit der Arbeiterausstände*, in «*Zeitschrift für katholische Theologie*», XXXV, 2, 1911, pp. 272-291. Anche questo contributo fu inviato da Biederlack al nunzio di Monaco: cfr. Biederlack a Frühwirth, 14 aprile 1911, in AAV, Arch. Nunz. Monaco, 259, fasc. 4, ff. 228r-228v; copia del contributo in questione, ivi, ff. 230r-240r.

⁷⁵ Biederlack, *Weiteres zur Frage*, p. 272.

⁷⁶ *Ibidem*.

do Biederlack, i moralisti avevano opportunamente distinto fra l'impiego di «media justa» e «media injusta»⁷⁷: qualora gli operai avessero adoperato soltanto i primi per impedire la ripresa delle attività produttive, lo sciopero di miglioramento avrebbe potuto essere ammesso. Per l'autore anonimo, tuttavia, ciò sarebbe stato comunque inaccettabile: dal suo punto di vista – evidenziava Biederlack – ogni interruzione volontaria del lavoro violava ingiustamente i diritti dell'imprenditore, se questo non era responsabile di lesioni del diritto naturale. L'operaio che avesse avuto garantito il minimo necessario per vivere, di conseguenza, non avrebbe potuto servirsi dello sciopero per ottenere qualcosa di più. Al termine del proprio contributo, il gesuita stigmatizzava quindi la pretesa degli esponenti della *Berliner Richtung* di dipingere come «cattolici meno buoni» («minder gut katholisch») quegli operai che non intendevano sposare la loro idea di sciopero⁷⁸. In scala molto più ridotta, Biederlack avrebbe riproposto la sua critica della *Berliner Richtung* in un contributo in italiano apparso su «La Civiltà Cattolica» nel settembre 1911, richiamandosi nuovamente all'«unanime consenso dei moralisti»⁷⁹. Sempre in quell'anno le argomentazioni del religioso furono accolte in modo favorevole dal teologo Joseph Mausbach (1861-1931), professore all'Università di Münster⁸⁰ e autore del controverso volume *Die katholische Moral und ihre Gegner*⁸¹. Nel decimo capitolo di quest'opera, Mausbach discuteva dello sciopero in relazione al dualismo esistente nel *Gewerkschaftsstreit*, citando da Treitz per affrescare il punto di vista dei *Berliner* e mostrandosi in generale d'accordo con la confutazione operata da Biederlack. Anche per questo motivo *Die katholische Moral und ihre Gegner* finì ben preso nel mirino degli avversari dei sindacati cristiani, venendo da loro denunciato alla Congregazione romana dell'Indice⁸².

I leader della *Berliner Richtung* non solo s'impegnarono attivamente per

⁷⁷ Ivi, p. 283.

⁷⁸ Ivi, p. 291.

⁷⁹ J. Biederlack, *Il movimento operaio cattolico in Germania*, in «La Civiltà Cattolica», LXII, 1911, pp. 513-534: 534. Il gesuita, peraltro, sarebbe tornato a polemizzare con «Der Arbeiterpräses» in un contributo apparso all'inizio del 1912: cfr. Id., *Die sittliche Berechtigung der Arbeiterausstände und der 'Arbeiterpräses'*, in «Zeitschrift für katholische Theologie», XXXVI, 1912, pp. 97-122.

⁸⁰ Per la sua biografia cfr. J. Gründel, *Mausbach, Joseph*, in *Neue Deutsche Biographie*, vol. 16, Berlin, Duncker & Humblot, 1990, pp. 446-447.

⁸¹ J. Mausbach, *Die katholische Moral und ihre Gegner. Grundsätzliche und zeitgeschichtliche Betrachtungen*, Köln, J.P. Bachem, 1911.

⁸² Sulla vicenda cfr. Busemann, *Katholische Laienemanzipation*, cit., pp. 189-280.

sreditare l'attività delle *christliche Gewerkschaften* in area tedesca, ma si rivolsero alla stessa Santa Sede per esporre le proprie ragioni e cercare di ottenere una condanna autorevole di quelle organizzazioni interconfessionali. Nel novembre del 1911, ad esempio, fu recapitata a Pio X la traduzione italiana di uno scritto pubblicato pochi mesi prima in Germania, il quale si focalizzava sul rapporto fra autorità ecclesiastica e sindacati cristiani e sintetizzava le principali obiezioni formulate dai *Berliner* contro di essi: l'autore, Raymund Bayard, era in realtà uno pseudonimo di Fournelle⁸³. Al testo in questione avrebbe dovuto seguirne un altro sulla liceità morale dello sciopero, che però, per ragioni che rimangono ignote, non vide mai la luce⁸⁴. Qualche tempo più tardi, e per l'esattezza nel luglio del 1912, l'aristocratico berlinese Franz von Savigny (1859-1917) si sarebbe personalmente recato a Roma per consegnare al pontefice una lunga relazione in latino che, fra i molti punti toccati, non mancava di rilevare la diversità di vedute fra *Kölner* e *Berliner* a proposito dello sciopero. Savigny criticava il volume di Mausbach del 1911 e soprattutto le *Theologische Fragen* di Biederlack, accusando quest'ultimo di aver riportato solo parzialmente il pensiero dei moralisti. Lo sciopero era associato ai concetti di «diritto del più forte» («ius fortioris»), «violenza privata economica» («vi[s] privat[a] oeconomic[a]») e «guerra» («bellum»)⁸⁵: di contro, la via per risolvere le controversie riguardanti il rapporto di lavoro era individuata nell'arbitrato svolto dagli *Schiedsgerichte*. Savigny asseriva che fino a quel momento la federazione berlinese non aveva partecipato ad alcuno sciopero, benché questo non fosse vietato in modo assoluto⁸⁶. In linea con la concezione incarnata dalla *Berliner Richtung*, la legittimità dello sciopero di miglioramento era negata⁸⁷: non solo, ma Savigny si diceva convinto che tale concezione fosse conforme al senso della *Rerum Novarum* e al pensiero dei moralisti, «qui fere omnes operistitia inter mala quam maxima habent»⁸⁸. Dalle parole

⁸³ Cfr. R. Bayard, *La verità sulla controversia tra i cattolici tedeschi intorno ai sindacati cristiani*, I, *La questione sulla competenza dell'autorità ecclesiastica rispetto alle organizzazioni professionali*, Roma, Tipografica Editrice Romana, 1911.

⁸⁴ Cfr. ivi, pp. 3-4.

⁸⁵ Relazione di Savigny (allegata a una lettera a Pio X del 26 luglio 1912), in: AAV, Segr. Stato, 1914, rubr. 255, fasc. 12, ff. 84r-108v, qui f. 94r.

⁸⁶ Cfr. ivi, f. 99r.

⁸⁷ «Nunquam autem justificari operistitium meritis votis vel desideriis operariorum quae superant necessarium. Huiusmodi meliorationes status non operistitiis sed aliis mediis obtinendas esse» (ivi, f. 104r).

⁸⁸ *Ibidem*.

degli esperti di teologia morale, per l'appunto, si sarebbe dovuto ricavare che lo sciopero era ammissibile solo «ex necessitate» e soddisfatte certe condizioni⁸⁹, e dunque non al fine di un mero miglioramento economico: l'aristocratico menzionava Lehmkuhl, Berardi, Vermeersch, Ferrers, Noldin, Génicot e altri moralisti i quali, a suo dire, si trovavano d'accordo sul fatto che quasi mai gli scioperi risultassero moralmente leciti. Agli stessi moralisti Savigny muoveva d'altro canto un rilievo già visto in precedenza, quello cioè di non aver esposto in forma sufficientemente esatta e completa la dottrina cattolica sullo sciopero: ragione per cui il rappresentante della *Berliner Richtung* domandava alla Santa Sede di fornire un chiarimento in proposito, completando l'operazione iniziata da Leone XIII con la *Rerum Novarum*⁹⁰.

Pio X non si pronunciò specificamente sullo sciopero: nel settembre del 1912, in compenso, promulgò l'enciclica *Singulari quadam* nella speranza di porre fine al *Gewerkschaftsstreit* tedesco. In tale documento il pontefice esprimeva una chiara predilezione per le associazioni operaie di tipo confessionale, e tuttavia, al cospetto delle richieste dell'episcopato tedesco e della «speciale situazione del cattolicesimo in Germania», dichiarava che si poteva «tollerare e permettere» l'adesione degli operai cattolici alle *christliche Gewerkschaften*, purché al contempo fossero osservate alcune «precauzioni» volte a stornare i pericoli per la fede riferiti a tali organizzazioni⁹¹. Allo sciopero l'enciclica faceva riferimento una volta soltanto, con l'espressione «voluntaria cessati[o] opificum»⁹². Che l'orientamento di Pio X sulla sua liceità fosse più affine alla *Berliner Richtung* che a padre Biederlack è qualcosa di cui è difficile dubitare: in proposito si possono citare come prova i contributi sul «sindacalismo cristiano» pubblicati da «La Civiltà Cattolica» nell'inverno del 1914⁹³, i quali ebbero l'approvazione del pontefice⁹⁴.

⁸⁹ Ivi, f. 105r.

⁹⁰ «...quam maxime patet, quam sit necessarium, ut Sancta Sedes doctrinam circa operitium, inchoatam ante viginti annos a Leone XIII fel. reg. in Encyclica Rerum novarum, perfecte et complete nunc et clare omnibus proponat et sequendam inculcat» (ivi, f. 105v).

⁹¹ Pio X, *Singulari quadam* (24 settembre 1912), in Lora, Simionati, a cura di, *Enchiridion delle Encicliche*, vol. 4, cit., pp. 438-449: 445. Sul processo redazionale dell'enciclica cfr. Tacchi, *Curia romana e Gewerkschaftsstreit*, cit. (in particolare pp. 363-386).

⁹² Pio X, *Singulari quadam*, cit., p. 440.

⁹³ Cfr. [G. Monetti], *Sindacalismo cristiano?*, in «La Civiltà Cattolica», LXV, 1914, pp. 385-399 e 546-559.

⁹⁴ Cfr. Chiaudano a Wernz, 09 maggio 1914, in ARSI, *Civiltà Cattolica*, 1003, fasc. 5, n. 14. Giuseppe Chiaudano (1858-1913) era all'epoca direttore della rivista romana.

Qui l'autore, il gesuita Giulio Monetti (1874-1948), parlava di liceità dello sciopero solo nel caso della legittima difesa, non nascondendo in generale la propria preoccupazione per le conseguenze delle iniziative dei lavoratori associati⁹⁵. Pio X al fondo poteva ammettere le organizzazioni sindacali, ma non l'idea 'sindacalista'⁹⁶.

L'enciclica *Singulari quadam*, malgrado le speranze suscite, non riuscì a estinguere la contrapposizione insita nel *Gewerkschaftsstreit*, che avrebbe fatto parlare di sé fino alla Grande Guerra: i sindacati cristiani proseguirono le proprie attività senza particolari impedimenti, potendo contare su un sostegno molto più diffuso di quello di cui godeva la federazione berlinese. Si è visto come Biederlack da un lato, Treitz e Savigny dall'altro, chiamassero in causa l'autorità dei moralisti a sostegno delle loro tesi: ma chi aveva ragione nel farlo? Una risposta a tale interrogativo non può prescindere da un esame, pur breve, delle riflessioni sullo sciopero svolte dai singoli autori: mi soffermerò appunto sui principali moralisti cattolici ai quali le suddette personalità poterono rifarsi, dapprima guardando al contesto germanofono, quindi ad altre regioni europee.

4. I moralisti e lo sciopero: una panoramica sull'area germanofona e sul resto d'Europa. Il gesuita tedesco Heinrich Pesch (1854-1926) seguì con molta attenzione lo svolgersi del *Gewerkschaftsstreit*, talvolta anche intervenendo in prima persona nel relativo dibattito pubblico⁹⁷. Sulla base dei suoi in-

⁹⁵ «Per ciò che spetta gli scioperi, benché non si neghi che, speculativamente parlando, possano talora essere leciti, quando cioè non abbiano altra ragione che di difesa legittima, la quale non trasmodi né in ciò che si propone di ottenere, né nei mezzi che vi adopera, né in genere nella sua maniera di operare, tuttavia rimane vero che lo sciopero è d'ordinario pericoloso praticamente o in sé od almeno nelle sue concrete circostanze» ([Monetti], *Sindacalismo cristiano?*, cit., p. 553).

⁹⁶ Cfr. É. Poulat, *La dernière bataille du pontificat de Pie X*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», XXV, 1971, 1, pp. 83-107; 100. Si ricordi come nel 1909 avesse avuto luogo il primo sciopero 'bianco' in Italia (a Ranica, nel bergamasco): cfr. A. Medolago Albani, *Lo sciopero di Ranica del 1909 nelle carte di Stanislao Medolago Albani*, in «Bollettino dell'Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia», XII, 1977, 1, pp. 209-259.

⁹⁷ Sulla figura di Pesch, noto soprattutto per la sua elaborazione del principio del solidarismo cristiano, vedasi almeno F.H. Mueller, *Heinrich Pesch. Sein Leben und seine Lehre*, Köln, Bachem, 1980; C. Ruhnau, *Der Katholizismus in der sozialen Bewährung. Die Einheit theologischen und sozialethischen Denkens im Werk Heinrich Peschs*, Paderborn, Schöningh, 1980. Su Pesch e il *Gewerkschaftsstreit* cfr. F. Tacchi, *Antisocialismo cattolico. Un confronto tra Italia e Germania all'epoca del pontificato di Pio X (1903-1914)*, Venezia, Edizioni Ca' Foscari, 2019, pp. 148-153.

teressi egli non può essere definito un moralista, ma piuttosto un filosofo sociale ed un esperto di economia politica. Allo sciopero il religioso dedicò alcune considerazioni in contributi apparsi già sul finire del XIX secolo⁹⁸: per avere una sua analisi specifica sull'argomento, tuttavia, si sarebbe dovuto attendere il 1909. Nell'articolo *Streik und Lockout*, pubblicato allora sulle «Stimmen aus Maria Laach»⁹⁹, Pesch sosteneva che il contratto di lavoro fosse inviolabile salvo che nel caso di una sua invalidità originaria o di concrete inadempienze da parte dell'imprenditore; d'altro canto, era chiaro che il rapporto fra le due parti potesse essere interrotto in qualunque momento se queste s'intendevano al riguardo. Venendo meno gli obblighi determinati dal contratto, gli operai avrebbero potuto ricorrere allo sciopero per cercare di conseguire dei vantaggi prima di siglare un nuovo accordo: perché ciò avvenisse lecitamente, ad ogni modo, bisognava che fossero rispettate alcune condizioni. Innanzi tutto, «le richieste avanzate di fronte all'altra parte d[ovevano] essere in sé giuste e ragionevoli»¹⁰⁰, e possedere un'importanza tale da giustificare l'impiego di uno strumento estremo come lo sciopero (era necessaria cioè un'adeguata proporzionalità fra mezzo e fine). Prima di risolversi ad abbandonare il lavoro, inoltre, gli operai avrebbero dovuto tentare tutte le strade percorribili per giungere a un'intesa pacifica con l'imprenditore: infine, serviva che il concreto svolgimento dello sciopero prescindesse dal ricorso a «mezzi illeciti e iniqui»¹⁰¹. Pesch, in particolare, escludeva categoricamente l'uso della violenza fisica contro i crumiri.

Il gesuita si soffermava anche sui compiti dell'autorità pubblica di fronte agli scioperi, dal momento che questi potevano avere serie ripercussioni sul benessere della collettività. In linea con il giudizio espresso da molti altri autori cattolici, egli valutava positivamente le istituzioni finalizzate ad appianare le dispute fra capitale e lavoro. Allo stesso tempo, però, Pesch non attribuiva allo Stato il diritto di eliminare completamente il fenomeno degli scioperi imponendo l'arbitrato obbligatorio o addirittura valendosi di un apposito divieto: piuttosto, egli s'informava a una logica di tipo sussidiario, per cui l'autorità statale avrebbe dovuto intervenire energicamente solo qualora gli attori sociali e gli organismi chiamati a dirimere le controversie non fossero riusciti a definire un'intesa e il bene pubblico si fosse trovato a

⁹⁸ Cfr. H. Pesch, *Die Lohnfrage in der Praxis*, in «Stimmen aus Maria Laach», vol. LIII, 1897, 3, pp. 225-239; Id., *Das Coalitionsrecht der Arbeiter*, ivi, vol. LIV, 1898, 1, pp. 5-17.

⁹⁹ H. Pesch, *Streik und Lockout*, ivi, vol. LXXVII, 1909, 1, pp. 1-12 e 142-154.

¹⁰⁰ Ivi, p. 8.

¹⁰¹ Ivi, p. 10.

rischio. In conclusione del proprio contributo, quindi, il gesuita ribadiva come lo sciopero, inteso quale forma di *Selbsthilfe* degli operai, non fosse necessariamente da condannare «alle condizioni e con le cautele sopra addotte»¹⁰².

Confratello di qualche anno piú anziano di Pesch, il moralista Victor Cathrein (1845-1931)¹⁰³ trattò della liceità dello sciopero nella sua *Moralphilosophie*, all'interno della parte dedicata ai contratti. Pure qui si trova la consueta distinzione relativa alla validità del contratto di lavoro: scaduto quest'ultimo, e trovandosi perciò gli operai liberi da ogni obbligo di giustizia verso il padrone, lo sciopero avrebbe potuto essere impiegato per dar forza a «giuste rivendicazioni» («gerecht[e] Forderungen»)¹⁰⁴. Cathrein in tal modo pareva ammettere la possibilità del *Meliorationsstreik*: al solito, comunque, vi era un deciso rifiuto del ricorso a mezzi considerati illeciti – in primis alla violenza – nei confronti di altri lavoratori. Il gesuita reputava opportuna la massima prudenza nell'utilizzo dello sciopero, alla luce dei pericoli di ordine materiale e morale da esso derivanti: questa via, in linea di principio, sarebbe stata da battere solo come *extrema ratio* quando per di piú si trattava di ottenere qualcosa di veramente importante. La liceità teorica dello sciopero quale ausilio nella ricerca di un salario piú alto era riconosciuta anche da Christoph Willems (1856-1919), professore di filosofia presso il seminario di Treviri. Nella sua *Philosophia moralis* edita nel 1908, però, egli notava come dovessero risultare leciti il fine («finis») e i mezzi («media») dello sciopero medesimo¹⁰⁵: questo non era da approvare, fra l'altro, se rischiava di rovinare economicamente l'imprenditore, se recava ad altri un danno maggiore del vantaggio conseguito dagli scioperanti, e ovviamente se era constatabile l'impiego della violenza fisica. Willems identificava negli scioperi la causa di gravi problemi per i singoli e per la società nel suo insieme, tanto da non meravigliarsi del fatto che Leone

¹⁰² Ivi, p. 154. Si noti come l'opera piú importante di Pesch, il *Lehrbuch der Nationalökonomie* pubblicato in cinque volumi fra il 1905 e il 1923, non trattasse in modo particolareggiato la liceità dello sciopero prima della Grande guerra.

¹⁰³ Nato in Svizzera, Cathrein apparteneva alla Provincia tedesca della Compagnia di Gesú. Su di lui, anche per ulteriori rimandi bibliografici, cfr. F. Tacchi, *Cattolicesimo tedesco e riflessione antisocialista. Il caso di padre Victor Cathrein (1890-1914)*, in A. Mariuzzo et al., a cura di, *Un mestiere paziente. Gli allievi pisani per Daniele Menozzi*, Pisa, Ets, 2017, pp. 247-258.

¹⁰⁴ V. Cathrein, *Moralphilosophie. Eine wissenschaftliche Darlegung der sittlichen, einschließlich der rechtlichen Ordnung*, vol. 2, Freiburg i. Br., Herder, 1904⁴, p. 368. La prima edizione dell'opera, in due volumi, risaliva agli anni 1890-1891.

¹⁰⁵ C. Willems, *Philosophia moralis*, Trier, Ex officina ad S. Paulinum, 1908, p. 351.

XIII li avesse fortemente sconsigliati (ma non condannati)¹⁰⁶. Guardando all'esempio di paesi come Gran Bretagna e Australia, l'autore auspicava l'introduzione in Germania di *Schiedsgerichte* obbligatori per la composizione pacifica delle controversie.

Nella *Summa theologiae moralis* del moralista austriaco Hieronymus Noldin (1838-1922), membro della Compagnia di Gesù e fino al 1909 docente all'Università di Innsbruck, lo sciopero era esaminato in connessione con i doveri di padroni e operai, a loro volta trattati nella parte dedicata al quarto comandamento del Decalogo, «onora il padre e la madre»: segno inequivocabile dell'impronta paternalista che connotava la riflessione cattolica¹⁰⁷. Fra gli obblighi dei lavoratori era elencato quello di «abstinere a vi et seditionibus» – evidente è l'eco della *Rerum Novarum* – e in particolare da uno sciopero ingiusto¹⁰⁸: questo si aveva in caso di violazione di un contratto equo prima della sua conclusione, oppure di rivendicazioni smodate. Al contrario, gli operai non agivano «contra iustitiam, si tempore conductionis finito ab opera cessant, donec meliores condiciones obtineant, modo ne exigant nisi condiciones iustas ut mercedem maiorem [...], tempus laboris non excessivum etc.»¹⁰⁹. Nei confronti degli altri operai gli scioperanti potevano usare lo strumento della persuasione, non però avvalersi della violenza, di minacce, dell'inganno e della menzogna. Il gesuita austriaco osservava inoltre che perché lo sciopero fosse lecito erano necessari uno scopo onesto e una ragione sufficientemente importante: per parte sua, quindi, la carità cristiana avrebbe richiesto di vagliare altre soluzioni prima di astenersi dal lavoro, anche quando tale astensione poteva sembrare del tutto giustificata.

Le considerazioni enunciate a cavallo fra XIX e XX secolo dai moralisti di lingua non tedesca risultano in massima parte assimilabili a quanto visto finora, il che non sorprende: oltre a rifarsi ai medesimi principi e alle stesse fonti magisteriali, gli autori cattolici erano soliti confrontarsi con le opere di chi li aveva preceduti. Il gesuita belga Arthur Vermeersch (1858-

¹⁰⁶ «Quare non mirum, Leonem P.P. XIII in sua Encyclica Rerum novarum eas [cessationes] non quidem prorsus reprobare, attamen valde dehortari exoptans, ut quaestiones de mercede et tempore laboris inter patronos et opifices pacifice componantur» (*ibidem*).

¹⁰⁷ Cfr. H. Noldin, *Summa theologiae moralis*, vol. 2, Innsbruck, Rauch, 1908⁷, pp. 316-319. Prima della morte dell'autore l'opera avrebbe raggiunto la sedicesima edizione.

¹⁰⁸ Ivi, p. 317.

¹⁰⁹ Ivi, p. 318.

1936), professore a Lovanio¹¹⁰, si soffermò sul problema della liceità morale dello sciopero nelle sue *Quaestiones de justitia* date alle stampe nel 1901¹¹¹: fra i suoi riferimenti bibliografici vi era pure *Arbeitsvertrag und Streik* di Lehmkuhl. Quali ‘impulsi’ all’origine dell’astensione concertata dal lavoro erano addotte le ingiustizie subite dagli operai, i loro desideri e speranze, l’ostilità verso i possidenti, nonché la «caeca fiducia» accordata agli agitatori («concitatoribus») – un chiaro riferimento ai militanti socialisti¹¹². Gli scioperi erano percepiti come un grande male, sia dal lato morale che da quello economico: fra l’altro avrebbero generato l’«otium virtuti ac moribus plurimorum valde pericolosum»¹¹³ e acuito l’odio di classe; d’altra parte però Vermeersch riconosceva come nell’insieme essi avessero anche recato dei vantaggi alla classe operaia. Il loro impiego avrebbe dovuto costituire l’*extrema ratio* ed escludere il perseguimento di obiettivi ingiusti: sempre a detta del gesuita, quindi, il fatto di ricorrere allo sciopero «ad obtainendam mercedem majorem, sed justam», non rappresentava in sé qualcosa d’illecito¹¹⁴. Non poteva comunque parlarsi di liceità senza il rispetto del contratto di lavoro – violabile solo per legittima difesa – e nel caso dell’utilizzo della violenza: come già Lehmkuhl, tuttavia, Vermeersch approvava l’esercizio di una pressione morale su quei lavoratori che non intendessero difendere gli interessi comuni nell’ambito di una causa giusta. Guardando ai compiti del potere pubblico, egli si esprimeva circa l’eventualità di una proibizione generale degli scioperi da parte del legislatore: un’opzione che non sarebbe stata da contemplare per non privare gli operai di uno strumento di difesa, almeno finché non fosse stata offerta loro una valida alternativa; in pari tempo dunque si accennava al dovere dello Stato di promuovere istituzioni finalizzate a risolvere i conflitti fra capitale e lavoro.

Connazionali di Vermeersch, anche Édouard Génicot (1856-1900) e Antoine Pottier (1849-1923) si occuparono del tema della liceità morale dello sciopero all’interno della loro riflessione moral-teologica. Il primo,

¹¹⁰ Nel 1918 Vermeersch sarebbe stato chiamato a insegnare teologia morale a Roma, presso l’Università Gregoriana. Su di lui cfr. J. Creusen, *Le Père Arthur Vermeersch SJ. L’homme et l’œuvre*, Bruxelles, Éd. Universelle, 1947.

¹¹¹ A. Vermeersch, *Quaestiones de justitia ad usum hodiernum scholastice disputatae*, Bruges, Sumptibus Beyaert, 1901.

¹¹² Ivi, p. 603.

¹¹³ Ivi, p. 604.

¹¹⁴ Ivi, p. 605.

membro della Compagnia di Gesù, fu autore delle *Theologiae moralis institutiones* pubblicate per la prima volta nel 1896: quella dell'astensione dal lavoro era vista come una scelta in sé lecita quando avveniva al di fuori del tempo del contratto; occorreva poi valutare la giustezza del fine ricercato dagli scioperanti e dei mezzi da loro impiegati. A proposito di questi ultimi Génicot ricorreva alle parole usate da Leone XIII nell'enciclica *Longinqua oceani* per evidenziare come al singolo dovesse essere lasciata la libertà di prestare l'opera sua «ubi libet et quando libet»¹¹⁵: tale libertà non poteva essere in alcun modo negata nel corso di uno sciopero. Posto il rispetto delle condizioni da lui puntualizzate, fra cui quella dell'esistenza di una qualche speranza di successo per l'iniziativa dei lavoratori, il gesuita ammetteva l'eventualità dello sciopero di miglioramento¹¹⁶. Quanto a Pottier, personalità significativa del cattolicesimo sociale belga, docente di teologia morale a Liegi e quindi di scienze sociali al Collegio Leoniano di Roma¹¹⁷, egli formulò nel suo *De jure et justitia* (1900) una considerazione che sarebbe stata decisamente contestata da altri autori¹¹⁸: a suo avviso, cioè, quando lo sciopero condotto in modo unitario rappresentava l'unico mezzo con il quale gli operai potevano rimediare a una palese ingiustizia commessa dall'imprenditore, essi avevano il diritto di costringere con la forza i crumiri ad astenersi dal lavoro¹¹⁹. Pottier non nascondeva i pericoli dello sciopero: al contempo però era risoluto nell'affermare che Leone XIII non avesse inteso additare una sua generale illiceità.

Anche il gesuita francese Charles Antoine (1847-1921) riteneva che la *Rerum Novarum* non fosse da leggere come una condanna dello sciopero. Il suo *Cours d'économie sociale*, pubblicato nel 1896 e tradotto in italiano nel 1901, non era un trattato di teologia morale, ma dedicava comunque alcune pagine ai temi della legittimità degli scioperi, delle loro conseguenze

¹¹⁵ É. Genicot, *Theologiae moralis institutiones*, vol. 2, Lovanii, Polleunis et Ceuterick, 1905⁵, p. 25. Cfr. quindi Leone XIII, *Longinqua oceani* (6 gennaio 1895), in Lora, Simonati, a cura di, *Enchiridion delle Encicliche*, vol. 3, cit., pp. 1670-1695: 1691.

¹¹⁶ «Neque probabilius peccant contra iustitiam operarii qui iam obtinent salarium iustum infimum, volunt autem obtinere augmentum, quod tamen pretium sumnum non excedat» (Genicot, *Theologiae moralis institutiones*, vol. 2, cit., p. 25).

¹¹⁷ Su di lui cfr. fra l'altro J.L. Jadoule, *La pensée de l'abbé Pottier (1849-1923). Contribution à l'histoire de la démocratie chrétienne en Belgique*, Louvain-la-Neuve, Collège Érasme, 1991.

¹¹⁸ Cfr. ad esempio Cathrein, *Moralphilosophie*, cit., p. 368; Pesch, *Streik und Lockout*, cit., p. 11; Treitz, *Der moderne Gewerkschaftsgedanke*, cit., p. 83.

¹¹⁹ Cfr. A. Pottier, *De jure et justitia. Dissertationes de notione generali juris et justitiae et de justitia legali*, Liège, Ancion, 1900, pp. 208-209.

ze pratiche e del ruolo dell'autorità pubblica al riguardo¹²⁰. L'astensione collettiva dal lavoro non sarebbe stata legittima senza possedere «uno scopo giusto, ragionevole e proporzionato»¹²¹: poteva essere impiegata come «mezzo di difesa contro un'ingiustizia» quando il contratto di lavoro sussestava ancora e il padrone non intendeva rimediare, e come mezzo di miglioramento a contratto scaduto, «purché le pretese degli operai [fossero] ragionevoli»¹²². Agli occhi dell'autore lo sciopero si presentava come «una sorgente di grandi e numerose miserie»¹²³: spesso non aveva successo, e allora gli operai dovevano fare i conti con un peggioramento della loro condizione; esso inoltre avrebbe spalancato la strada all'ozio, «padre di tutti i vizi»¹²⁴. Antoine era contrario alla soppressione del diritto di sciopero: tuttavia riconosceva allo Stato la facoltà «di sospendere e ancora di sopprimere per via legislativa l'uso dello sciopero» quando questo diventava «una minaccia per la società», nonché d'intervenire «per punire e reprimere gli abusi e le violenze»¹²⁵.

Moralisti attenti all'argomento qui considerato non mancarono neppure nell'Europa meridionale: è il caso, ad esempio, dell'italiano Emilio Berardi (1831-1916) e dello spagnolo Juan Bautista Ferreres (1861-1936). A lungo professore di teologia morale nel seminario di Faenza, Berardi si fece conoscere principalmente per la sua *Theologia moralis theorico-practica* edita in più volumi fra il 1904 e il 1905. Egli definiva lo sciopero come senz'altro ingiusto in tre casi specifici: quando questo mirava a un salario superiore a quanto consentito dalla giustizia; quando, pur essendo impiegato al fine di ottenere un aumento di paga «intra limites iustitiae», vedeva il ricorso a mezzi violenti o ingannevoli ai danni dell'imprenditore o di altri operai; quando, infine, aveva luogo prima della scadenza di un contratto equo¹²⁶. A ben vedere ciò non equivaleva a negare la possibilità dello sciopero di miglioramento: nondimeno Berardi osservava come quasi mai («vix un-

¹²⁰ C. Antoine, *Cours d'économie sociale*, Paris, Guillaumin, 1896; Id., *Corso d'economia sociale*, Siena, Tip. ed. S. Bernardino, 1901. Proprio la riflessione sullo sciopero di Antoine finì per costituire un punto di riferimento, in Italia, per [V. Savarese], *Scioperi e scioperanti*, in «La Civiltà Cattolica», LIII, 1902, pp. 385-397 e 529-543.

¹²¹ Antoine, *Corso d'economia sociale*, cit., p. 443.

¹²² *Ibidem*.

¹²³ *Ibidem*.

¹²⁴ Ivi, p. 444.

¹²⁵ Ivi, p. 445.

¹²⁶ E. Berardi, *Theologia moralis theorico-practica*, vol. 3, Faenza, Novelli & Castellani, 1904, p. 380.

quam») le astensioni dal lavoro non si rivelassero «graviter illicitae» a causa delle loro ripercussioni pratiche¹²⁷. In termini molto simili si espresse pure il gesuita Ferreres nel suo adattamento al contesto ispanofono del *Compendium theologiae moralis* del moralista francese Jean-Pierre Gury (1801-1866)¹²⁸. Nella propria esposizione Ferreres asseriva che gli operai potevano legittimamente richiedere un salario superiore al minimo indispensabile per vivere, ma anche che l'imprenditore non peccava contro la giustizia nel corrispondere soltanto tale minimo: nell'ambito del confronto fra le due parti lo sciopero sarebbe stata un'opzione contemplabile, seppure a determinate condizioni.

Alla luce di questa breve rassegna è possibile vagliare la fondatezza del richiamo ai moralisti da parte dei *Berliner* e di Joseph Biederlack durante il *Gewerkschaftsstreit*. Senza dubbio la condanna dello sciopero di miglioramento espressa dai primi non trovava una sponda negli autori cattolici: la loro era una posizione affatto minoritaria. Biederlack perciò aveva pieno diritto di chiamare in causa la riflessione moral-teologica della sua epoca per ammettere in via di principio l'impiego dello sciopero quale mezzo di elevazione materiale del proletariato. Per altri versi, tuttavia, i riferimenti di Treitz e Savigny ai moralisti non risultavano completamente fuori luogo: questi ultimi, con le loro ripetute sottolineature dei mali prodotti dal conflitto fra capitale e lavoro, dello sciopero «quasi mai» lecito nella pratica, finirono in sostanza per procurare materiale alla retorica degli esponenti della *Berliner Richtung*, preoccupati di far apparire come solidamente fondata – anche di fronte alla Santa Sede – la loro visione dell'attività sindacale e degli strumenti di *Selbsthilfe* utilizzabili dagli operai.

5. Conclusioni. La rappresentazione negativa degli scioperi presente nella *Rerum Novarum* non si tradusse in una loro condanna assoluta nella cultura cattolica dei decenni fra Otto e Novecento. L'esame dell'area germanofona, dove l'avvio della riflessione sulla liceità morale dello *Streik* addirittura precedette l'enciclica leoniana, rivela come questo fosse ammesso non solo nel caso della legittima difesa, ma il più delle volte anche come strumento di miglioramento economico. Allargando lo sguardo ad altre regioni d'E-

¹²⁷ *Ibidem*.

¹²⁸ «In praxi tamen ea incommoda communissime secum affert, ut vix unquam licita pronuntiari queat» (J.P. Gury, J.B. Ferreres, *Compendium theologiae moralis*, vol. 1, Barcelona, Subirana, 1909⁴, p. 292). Il *Compendium* di Gury fu pubblicato nel 1850: la prima edizione dell'adattamento di Ferreres risale al 1904.

ropa, è possibile riscontrare una situazione pressoché analoga. Verrebbe da dire, allora, che complessivamente i moralisti cattolici sviluppassero in un senso ‘progressista’ – l’uso delle virgolette è d’obbligo! – il magistero della Santa Sede, finendo per costituire il principale punto di riferimento in merito ai confini etici dello sciopero. Riconoscere la liceità del *Meliorationsstreik* aveva implicazioni pratiche molto importanti: equivaleva a non respingere un movimento sindacale d’ispirazione cristiana che cercasse di tener testa alle organizzazioni socialiste imitandone, pur entro certi limiti, le modalità operative. Non tutti però erano disposti a tale concessione. In Germania il *Gewerkschaftsstreit* vide il confronto tra i sindacati cristiani, nati proprio per arginare la diffusione del socialismo fra i lavoratori cattolici (e protestanti) e il «sozialpolitsche[r] Paternalismus» della *Berliner Richtung*¹²⁹, che aspirava a risolvere la questione sociale prescindendo da una partecipazione attiva degli operai nel percorso verso la loro elevazione materiale. Il successo arrise ai primi, malgrado gli sforzi dei *Berliner*: le *christliche Gewerkschaften* incontrarono infatti la grande maggioranza dei consensi all’interno del cattolicesimo tedesco – episcopato incluso –, e con essi anche la loro concezione di sciopero.

Fra i moralisti, ad ogni modo, la definizione teorica delle condizioni necessarie affinché uno sciopero risultasse lecito era sempre accompagnata dalla messa in guardia circa le sue conseguenze pratiche. Non c’è dubbio sul fatto che lo sciopero fosse visto come un male: ma un male che talora avrebbe potuto essere tollerato alla luce di un altro. Poiché esso rappresentava infatti una risposta a un sistema economico ingiusto, quello liberal-capitalistico, riprovarlo categoricamente senza prima aver realizzato la giustizia cristiana sarebbe equivalso a un danneggiamento degli operai. D’altra parte, però, i limiti fissati dagli autori cattolici erano tali da poter essere raramente rispettati in concreto: si capisce allora perché diversi moralisti giungessero a dichiarare apertamente che uno sciopero inappuntabile sotto il profilo etico costituiva un’eventualità remota. L’ideale cattolico di una società gerarchicamente ordinata e connotata dall’armonia dei rapporti fra le sue diverse componenti rendeva difficile l’accettazione della conflittualità esistente nel sistema industriale: l’idea dello scontro fra classi quale realtà inevitabile era rifiutata, anche per la sua connessione con il movimento socialista. In definitiva, così, il giudizio cattolico sullo sciopero appariva caratterizzato da

¹²⁹ Cfr. K. Schatz, *Zwischen Säkularisation und Zweitem Vatikanum. Der Weg des deutschen Katholizismus im 19. und 20. Jahrhundert*, Frankfurt a.M., Knecht, 1986, p. 203.

una forte ambiguità. Le remore relative all'impiego di tale strumento non sarebbero scomparse nel corso del Novecento, sebbene con i pontificati di Paolo VI e Giovanni Paolo II il diritto di sciopero arrivasse a essere esplicitamente affermato dalla Santa Sede¹³⁰. Scioperare non sempre era peccato: ma, se possibile, era meglio farne a meno.

¹³⁰ «Cum vero conflictus oeconomi-sociales oriuntur, ut ad pacificam eorum solutionem deveniatur enitendum est. Licet autem semper praeprimis ad sincerum inter partes colloquium sit recurrendum, operistitium tamen, et in hodiernis adiunctis, ad propria iura defendenda et ad iusta laborantium quaesita implenda, adiumentum necessarium, etsi ultimum, manere potest» (Paolo VI, Cost. pastorale *Gaudium et spes* [7 dicembre 1965], in «Acta Apostolicae Sedis», LVIII, 1966, pp. 1025-1120: 1090); «Tuttavia, la [...] azione [dei sindacati] non è priva di difficoltà; qua e là può manifestarsi la tentazione di approfittare di una posizione di forza per imporre, segnatamente con lo sciopero – il cui diritto come ultimo mezzo di difesa resta certamente riconosciuto –, delle condizioni troppo pesanti per l'insieme dell'economia o del corpo sociale, o per voler rendere efficaci delle rivendicazioni d'ordine direttamente politico» (Id., *Octogesima adveniens* [14 maggio 1971], in E. Lora, R. Simionati, a cura di, *Enchiridion delle Encicliche*, vol. 7, Bologna, Edb, 1999², pp. 988-1057: 1007); «[Lo sciopero] è un metodo riconosciuto dalla dottrina sociale cattolica come legittimo alle debite condizioni e nei giusti limiti. In relazione a ciò i lavoratori dovrebbero avere assicurato il diritto di sciopero, senza subire personali sanzioni penali per la partecipazione a esso. Ammettendo che questo è un mezzo legittimo, si deve contemporaneamente sottolineare che lo sciopero rimane, in un certo senso, un mezzo estremo» (Giovanni Paolo II, *Laborem exercens* [14 settembre 1981], in E. Lora, R. Simionati, a cura di, *Enchiridion delle Encicliche*, vol. 8, Bologna, Edb, 1999², pp. 236-363: 333-335).

